MODIFICA NORME SUL BILANCIO → D.Lgs. 139/2015

Tale decreto ha recepito la direttiva UE 34/2013.

Le nuove norme del codice civile tendono a ridurre le differenze tra disciplina nazionale e principi contabili internazionali IAS/IFRS.

L'applicazione delle nuove norme comporta la modifica di alcuni criteri di rappresentazione/esposizione e di valutazione di poste contabili.

La transizione alle nuove regole deve avvenire sulla base delle disposizioni previste dalla norma e sulla base delle indicazioni previste dai principi contabili nazionali emanati dall' Organismo italiano di contabilità (OIC).

I principi contabili nazionali non sono norme di legge, ma integrano ed interpretano le disposizioni civilistiche.

#### RICONOSCIMENTO FUNZIONI OIC

Art. 20, D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla L. 11 agosto 2014, n. 116 → aggiunta art. 9 bis al D.Lgs. 38/2005

## **Funzioni OIC:**

- emanazione principi contabili nazionali;
- supporto al legislatore in materia di normativa contabile;
- partecipazione al processo di elaborazione dei principi contabili internazionali adottati in Europa.

Art. 12, comma 3, D.lgs. 139/2015 (attuazione della Direttiva 2013/34/UE) → "l'Organismo Italiano di Contabilità, aggiorna i principi contabili nazionali di cui all'articolo 9 bis comma 1 del D.lgs. 28 febbraio 2005, n. 38, sulla base delle disposizioni contenute nel presente decreto".

Norme IRAP e riferimenti ai corretti principi contabili per l'esposizione delle voci di Conto Ecoinomico.

Perdite su crediti (art. 101, c. 5 TUIR) → Riconoscimento deducibilità perdite su crediti camcellati dal bilancio in base ai principi contabili nazionali.

Art. 1, c. 34 L. 244/2007 → Amm.ti, acc.ti e rettifiche di valore imputati a Conto l'eliminazione del Economico dopo "possono quadro EC essere disconosciuti dall'Amministrazione finanziaria se non coerenti comportamenti contabili sistematicamente adottati nei precedenti esercizi, salva la possibilità per l'impresa dimostrare la giustificazione economica di detti componenti in base a corretti principi contabili".

da amm.ti ad aliquota Passaggio | dimezzata aliquota ad piena disconoscimento amm.to per giustificazione della modifica in nota integrativa (Cassazione n 22016 17/10/2014: Cassazione n. 451 del 14/0172015; Cassazione n. 20678 del 14/10/2015).

Principio di derivazione rafforzata per la determinazione del reddito d'impresa, ad eccezione delle micro-imprese che continuano ad applicare il "doppio binario" (art. 83, c. 1 TUIR, modificato dall'art. 13 bis, c.1 del D.L. 244/2016) → "valgono, anche in deroga alle disposizioni dei successivi articoli della presente sezione, i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti dai rispettivi principi contabili".

#### TRANSIZIONE ALLE NUOVE REGOLE

La transizione alle nuove regole comporta una modifica dei principi contabili.

Gli effetti del cambiamento dei principi contabili non hanno impatto sul reddito, ma direttamente sui saldi di apertura del patrimonio netto.

Si applicano le disposizioni contenute nel D.Lgs. 139/2015 e nell'OIC 29.

# CAMBIAMENTO DEI PRINCIPI CONTABILI (OIC 29)

Art. 2423 bis

Principio della costanza dei criteri di valutazione.

Deroghe in casi eccezionali, con motivazioni e effetti sulla situazione patrimoniale, finanziaria e sul risultato economico da indicare in nota integrativa.

#### **CLASSIFICAZIONE E RILEVAZIONE**

Si ha cambiamento nei principi contabili se si modificano i criteri di individuazione delle operazioni, le modalità di rilevazione, i criteri di valutazione e di esposizione rispetto ai comportamenti passati.

Il cambiamento è ammesso se:

- a) è richiesto da nuove leggi o da nuovi principi contabili (cambiamenti obbligatori);
- b) fornisce una migliore rappresentazione in bilancio (cambiamenti volontari).

Applicazione retroattiva → il nuovo principio ha effetto anche sui valori pregressi come se fosse stato sempre applicato.

Applicazione prospettica → il nuovo principio si applica all'esercizio e ai successivi → no modifiche ai valori rilevati in esercizi precedenti.

Si utilizza l'applicazione retroattiva a meno che l'effetto pregresso:

- non sia ragionevolmente determinabile;
- sia determinabile con oneri eccessivi.

N.B. II D.Lgs. 139/2015 prevede alcuni casi in cui si utilizza l'applicazione prospettica in luogo di quella retroattiva.

# Applicazione prospettica:

- avviamento;
- costo ammortizzato e attualizzazione.

# Applicazione retroattiva:

- costi ricerca e pubblicità;
- strumenti finanziari derivati;
- azioni proprie;
- riclassificazione voci (solo ai fini comparativi);
- rendiconto finanziario (solo ai fini comparativi).

# DETERMINAZIONE EFFETTI IN APPLICAZIONE RETROATTIVA

Gli effetti cumulativi (pregressi) sono determinati all'inizio dell'esercizio e sono contabilizzati sul saldo di apertura del patrimonio netto (utili portati a nuovo o altre componenti -> es. Riserve facoltative liberamente utilizzabili).

#### RILEVAZIONI CONTABILI TRANSIZIONE

# Riclassificazione costi di pubblicità

Costi di pubblicità aventi i requisiti previsti dal nuovo OIC 24 per i costi di impianto e ampliamento → riclassificati

31/12/201	16
-----------	----

Costi d'impianto Costi di pubblicità	5.000,00	5.000,00

## Eliminazione costi di pubblicità

Costi di pubblicità non aventi i requisiti previsti dal nuovo OIC 24 per i costi di impianto e ampliamento → da eliminare tenendo conto dell'effetto fiscale (per semplicità si considera un effetto IRES + IRAP del 30%).

## 31/12/2016

Utili a nuovo Attività per	3.500,00	
imposte anticipate Costi di pubblicità	1.500,00	5.000,00

N.B. In assenza di Utili a nuovo si utilizzano altre poste di patrimonio netto. Si ritiene che l'ordine di utilizzo delle riserve segua quello previsto per la copertura del capitale.

Criticità → riduzione del capitale di oltre 1/3.

Fiscalmente si continua con l'ammortamento secondo il piano originario, tramite variazioni in diminuzione → storno imposte anticipate.

# Eliminazione azioni proprie dall'attivo

Azioni proprie e relativa riserva per 20.000,00

## 31/12/2016

proprie	zioni	20.000,00	
Riserva			
straordinaria			20.000,00

#### 31/12/2016

Riserva negativa azioni proprie Azioni proprie	20.000,00	20.000,00
--	-----------	-----------

# **CORREZIONE DI ERRORI (OIC 29)**

#### **DEFINIZIONE E CLASSIFICAZIONE**

Errore  $\rightarrow$  impropria o mancata applicazione di un principio contabile pur in presenza delle informazioni disponibili per la sua applicazione.

N.B. Gli errori non vanno confusi con cambiamenti di principi contabili o di stime.

Errori rilevanti > possono influenzare le decisioni economiche degli utilizzatori del bilancio.

La rilevanza può dipendere dalla dimensione e dalla natura dell'errore ed è valutata a seconda delle circostanze.

## **M**ODALITÀ DI CONTABILIZZAZIONE

Gli errori devono essere corretti nell'esercizio in cui sono individuati.

La correzione di errori rilevanti commessi in esercizi precedenti è contabilizzata sul saldo di apertura del patrimonio netto dell'esercizio in cui si individua l'errore (utili portati a nuovo o altre componenti → es. Riserve facoltative).

Un errore rilevante commesso in un esercizio precedente deve essere corretto con una determinazione retroattiva dei dati comparativi, a meno che non sia fattibile determinare l'effetto cumulativo dell'errore.

La correzione di errori non rilevanti commessi in esercizi precedenti è contabilizzata nel conto economico dell'esercizio in cui si individua l'errore.

## CRITERIO DEL COSTO AMMORTIZZATO

La nuova versione dell'art. 2426 cod. civ. stabilisce per la valutazione dei crediti, dei debiti e dei titoli iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie l'utilizzo del criterio del "costo ammortizzato", definito dai principi contabili internazionali (IAS 39, par. 9).

Per crediti e debiti occorre inoltre considerare il "fattore temporale" e, per i soli crediti, il valore di presumibile realizzazione.

Il costo ammortizzato può essere definito come la somma algebrica dei seguenti elementi:

- a) il valore iniziale dell'attività o passività finanziaria;
- b) meno i rimborsi di capitale;
- c) più l'ammortamento della differenza tra il valore iniziale e quello a scadenza (ad esempio in presenza di aggi o disaggi, di costi di transazione e di commissioni).

L'ammortamento (ripartizione) di tale differenza viene calcolato con il criterio dell'interesse effettivo, ossia il tasso che rende la somma dei pagamenti o incassi annui attualizzati uguale all'importo iniziale.

Il criterio del "costo ammortizzato" può non essere applicato, in virtù del principio della rilevanza:

- a) in presenza di crediti e debiti a breve termine (normalmente i crediti e i debito commerciali);
- b) quando non vi sono significative differenze tra il valore iniziale e il valore a scadenza (ad es. assenza o irrilevanza di costi di transazione, commissioni, scarti).

Di norma, i crediti commerciali continuano ad essere valutati al presumibile valore di realizzo, mentre i debiti commerciali sono valutati al valore nominale (valore di presumibile estinzione futura).

"Fattore temporale" per crediti e debiti → crediti e debiti a MLT non produttivi di interessi espliciti, oppure con interessi a un tasso notevolmente inferiore a quelli di mercato, vanno "attualizzati" (ad es. finanziamenti infruttiferi da controllante a controllata).

N.B. Il criterio del "costo ammortizzato" non è obbligatorio per le imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata e per le micro-imprese.

## **ESEMPIO COSTO AMMORTIZZATO**

Il 01/01/n si ottiene un finanziamento alle seguenti condizioni: valore nominale € 300.000, rimborso in unica soluzione alla scadenza (31/12/n+2); interessi al tasso nominale del 2% annuo da pagare al 31/12 di ciascun anno; commissioni e costi di transazione € 3.000.

#### Ottenimento finanziamento

V.N. → 300.000 Importo ottenuto → 297.000 (300.000 – 3.000)

01/01/n

Banca c/c Debiti MLT	297.000,00	297.000,00

Il valore di iscrizione di un debito in base al criterio del "costo ammortizzato" è dato da:

Valore iniziale (importo incassato)

- (-) rimborsi di capitale
- +/- amm. to (quota maturata in base al tasso di interesse effettivo) della diff. tra valore iniziale e valore di rimborso

#### Interessi 31/12/n

 $I = 300.000,00 \times 2\% = 6.000,00$ 

31/12/n

Interessi passivi	6.000,00	
Banca c/c		6.000,00

#### Calcolo interesse effettivo

Il tasso di interesse effettivo (o implicito) è quello che eguaglia il flusso di cassa in entrata al momento dell'ottenimento del finanziamento (valore iniziale) al valore attuale dei flussi in uscita relativi allo stesso finanziamento.

 $01/01/n \rightarrow 297.000$  entrata (valore iniziale)

31/12/n → 6.000 uscita

 $31/12/n+1 \rightarrow 6.000$  uscita

 $31/12/n+2 \rightarrow 6.000 + 300.000$  uscita

## In formula:

$$297.000 = 6.000 \times (1+i)^{-1} + 6.000 \times (1+i)^{-2} + 306.000 \times (1+i)^{-3}$$

$$i = 2,3491153\% \rightarrow 2,3491\%$$

## Interesse effettivo anno n

$$I = 297.000 \times 2,3491 \% = 6.976,83$$

Interessi di competenza	6.976,83
Interessi contabilizzati	(-) <u>6.000,00</u>
Interessi da imputare al 31/12	976,83

## 31/12/n

Interessi passivi	976,83	
Debiti MLT		976,83

Saldo Debiti MLT al  $31/12/n \rightarrow 297.000,00 + 976,83 = 297.976,83$ 

## Interessi 31/12/n+1

31/12/n+1

31/12/11+1		-
Interessi passivi	6.000,00	
Banca c/c		6.000,00

#### Interesse effettivo anno n+1

 $I = 297.976,83 \times 2,3491\% = 6.999.77$ 

Interessi di competenza 6.999,77 Interessi contabilizzati (-) <u>6.000,00</u> Interessi da imputare al 31/12 999,77

31/12/n+1

Interessi passivi	999,77	
Debiti MLT		999,77

Saldo De3biti MLT al 31/12/n+1 → 297.976,83 + 999,77 = 298.976,60

#### Interessi 31/12/n+2

31/12/n+2

Interessi passivi 6.000,00 Banca c/c	6.000,00
--------------------------------------	----------

## Interesse effettivo anno n+2 e rimborso

31/12/n+2

Debiti MLT	298.976,60	
Interessi passivi	1.023,40	
Banca c/c		300.000,00

N.B. Con il criterio del "costo ammortizzato" gli scarti tra valore iniziale (297.000) e valore finale (300.000) sono ripartiti (ammortizzati) come integrazione degli interessi nominali lungo la durata del finanziamento attraverso l'applicazione del tasso di interesse effettivo.

IMPRESE CON BILANCIO ABBREVIATO E MICRO-IMPRESE

Non si applica il criterio del "costo ammortizzato" (applicazione facoltativa).

Per tali imprese i costi di transazione (ed eventuali altri scarti) si rilevano inizialmente tra i risconti attivi e sono ripartiti a quote costanti lungo la durata del finanziamento come integrazione degli interessi nominali.

N.B. In presenza di scarti rappresentati da aggi di emissione, gli stessi sono rilevati inizialmente tra i risconti passivi e ripartiti a quote costanti come rettifica degli interessi nominali.

## Ottenimento finanziamento

01/01/n

Banca c/c Risconti attivi	297.000,00 3.000,00	
Debiti MLT	·	300.000,00

# Rilevazioni interessi al 31/12/n, n+1 e n+2

31/12/ (n, n+1 e n+2)

Interessi passivi	6.000,00	
Banca c/c		6.000,00

31/12/ (n, n+1, n+2)

Interessi passivi Risconti attivi	1.000,00	1.000,00
IXISCOIILI ALLIVI		1.000,00

## Rimborso finanziamento 31/12/n+2

N.B. I nuovi principi contabili sui crediti e sui debiti (OIC 15 e 19) stabiliscono che gli interessi maturati e non percepiti siano portati a diretto incremento dei crediti e dei debiti e non più rilevati tra i ratei attivi e ratei passivi.

Tale regola vale anche nel caso non si applichi il criterio del "costo ammortizzato" (bilancio abbreviato e micro-imprese).

# **CREDITI (OIC 15)**

## **ISCRIZIONE INIZIALE**

#### I crediti da ricavi si iscrivono se:

- il processo produttivo dei beni è stato completato;
- si è verificato il passaggio sostanziale e non formale del titolo di proprietà assumendo quale parametro di riferimento, per il passaggio sostanziale, il trasferimento dei rischi e benefici.

#### **CANCELLAZIONE DEI CREDITI**

I crediti sono cancellati dal bilancio quando:

- a) i diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal credito si estinguono (ad es. pagamento, prescrizione, transazione, rinuncia al credito, rettifiche di fatturazione);
- b) la titolarità dei diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal credito è trasferita e con essa sono trasferiti sostanzialmente tutti i rischi inerenti il credito.

Il caso sub b) si riferisce sostanzialmente alla cessione dei crediti pro soluto.

Nelle cessioni pro solvendo (SBF), il credito non viene rimosso, ma deve rilevare un debito verso il finanziatore.

## **ESEMPIO 1**

Cessione pro soluto di un credito di 10.000 ad una società di factoring; commissioni 100,00.

## Presentazione credito

Clienti c/factoring	10.000,00	
Clienti		10.000,00

#### Incasso credito

Banca c/c Commissioni	9.900,00 100,00	
Clienti c/factoring		10.000,00

## **ESEMPIO 2**

Cambiale di 20.000 scontata con clausola SBF (pro solvendo); commissioni 50, oneri finanziari 150.

#### Presentazione cambiale

Effetti allo sconto	20.000,00	
Cambiali attive		20.000,00

#### Incasso cambiale

Banca c/c	19.800,00	
Sconti cambiari	150,00	
Oneri bancari	50,00	
Debiti vs. banche	·	20.000,00

# **IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI (OIC 16)**

#### Rilevazione e iscrizione

Iscrizione in bilancio al costo storico (-) fondo di ammortamento → anche per bilancio abbreviato e micro-imprese.

Rilevazione al trasferimento dei rischi e dei benefici → di norma trasferimento titolo di proprietà.

Costo di acquisto: costo del bene + oneri accessori (spese legali, trasporti, installazione, collaudi, ecc.).

Costo di produzione: costi diretti + quota ragionevole spese generali industriali.

Iscrizione a valore costante di attrezzature industriali e commerciali se di incidenza modesta e si rinnovano costantemente → applicazione del principio di rilevanza.

## Capitalizzazione degli oneri finanziari

## Condizioni:

- a) interessi effettivamente sostenuti, oggettivamente determinabili e recuperabili;
- b) il bene richiede un periodo di costruzione significativo (che va dall'esborso ai fornitori al momento in cui il cespite è pronto per l'uso).

# Immobilizzazioni acquisite gratuitamente

Iscrizione al presumibile valore di mercato maggiorato degli oneri sostenuti per l'inserimento dei cespiti.

La contropartita è rappresentata da un provento (voce A.5 C.E).

# Manutenzioni e riparazioni

Costi per ampliamenti, migliorie, ristrutturazioni → capitalizzati se apportano significativi aumenti nella vita utile, produttività, capacità, sicurezza del cespite.

Il valore di bilancio delle immobilizzazioni (costo storico + capitalizzazioni - F.do amm.to) non deve superare il valore recuperabile tramite l'uso.

Normali manutenzioni e riparazioni di ripristino → conto esercizio (in C.E. come costi di esercizio).

#### **Ammortamento**

Processo contabile di ripartizione di un costo pluriennale anticipato durante la vita utile.

Redazione del piano di ammortamento -> occorre individuare tre elementi:

- valore da ammortizzare;
- vita utile del cespite;
- criterio per il calcolo delle quote.

Valore da ammortizzare → costo originario (-) valore residuo (al netto dei costi di rimozione).

Se costi di rimozione > valore residuo > accantonamenti ad apposito fondo lungo la vita utile del cespite.

I fabbricati da investimento non sono ammortizzati se il valore residuo è pari o superiore al valore netto contabile.

Scorporo, anche in base a stime, del valore dei terreni incorporato nei fabbricati.

Possibile utilizzo di metà aliquota per il 1° anno se non comporta sensibili differenze rispetto al calcolo ragguagliato  $\rightarrow$  applicazione principio della rilevanza.

L'ammortamento va interrotto se, in seguito all'aggiornamento della stima, il presumibile valore residuo risulta pari o superiore al valore netto contabile.

# Ammortamento per componenti

Ammortamento separato per componenti con durata diversa rispetto al cespite principale  $\rightarrow$  es. ascensore di un fabbricato.

## Rivalutazioni

Sono consentite solo da leggi speciali. Limite massimo di rivalutazione → valore recuperabile.

Contropartita rivalutazione → riserva di rivalutazione (passivo S.P., voce A.III).

## Immobilizzazioni da cedere

Riclassificate nell'attivo circolante, in apposita voce con numero romano, e valutate al minore tra valore netto contabile e valore netto di realizzo (prezzo di vendita - costi di rimozione). Non sono più ammortizzate.

## Alienazioni

Per le immobilizzazioni cedute in corso d'anno si deve rilevare l'ammortamento relativo alla frazione dell'esercizio in cui avviene la cessione.

# IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI (OIC 24)

Costi ad utilità pluriennale -> mancanza di tangibilità.

# Si distinguono in:

- oneri pluriennali;
- beni immateriali;
- avviamento.

Iscrizione in bilancio al costo (di acquisto o di produzione) (-) quote di amm. to.

Ammortamento sistematico, tenendo conto della residua possibilità di utilizzazione futura.

#### **ONERI PLURIENNALI**

Costi di impianto e ampliamento 
possono comprendere anche i costi di 
"start-up" se recuperabili e se sostenuti 
prima dell'avvio della nuova attività (ad 
es. progettazione struttura aziendale, 
costi nuovi rami aziendali, costi per un 
nuovo centro commerciale, costi di 
pubblicità sostenuti in questa fase).

Costi di sviluppo → ad es. progettazione prototipi, progettazione e attivazione impianti pilota, costi per l'applicazione della ricerca di base.

Costi di impianto e di ampliamento e costi di sviluppo → capitalizzati solo se di utilità pluriennale con il consenso del collegio sindacale, ove esistente.

Costi di impianto e ampliamento → amm.to entro un periodo ≤ 5 anni.

Costi di sviluppo → amm.to secondo la loro vita utile.

Se questa non è stimabile attendibilmente → amm.to entro un periodo ≤ 5 anni.

Se l'ammortamento dei costi di impianto, ampliamento e sviluppo non è completato → distribuzione di dividendi solo se l'impresa ha riserve disponibili ≥ ammontare dei costi non ammortizzati.

In nota integrativa -> giustificazione capitalizzazione e criterio di amm.to.

#### BENI IMMATERIALI

Diritti di brevetto, di utilizzazione delle opere dell'ingegno, concessioni, licenze e diritti simili  $\rightarrow$  amm.to entro la durata economica che comunque non può superare la durata legale (ad es. 20 anni per i brevetti di invenzione industriale).

#### **AVVIAMENTO**

Iscrivibile solo se acquisito a titolo oneroso (avviamento derivativo).

Prezzo pagato per l'azienda (-) CN dell'azienda acquisita (attività a valori correnti).

Iscrizione in bilancio con il consenso del collegio sindacale, ove esistente.

Ammortamento secondo la vita utile (max 20 anni).

Se questa non è stimabile attendibilmente → amm. to entro un periodo ≤ 10 anni.

In Nota integrativa → spiegazione periodo di amm.to.

# **SVALUTAZIONE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E IMMATERIALI (OIC 9)**

Le immobilizzazioni materiali e immateriali devono essere svalutate quando si verificano perdite durevoli di valore.

Ripristino del valore se vengono meno le cause della svalutazione.

Svalutazioni → C.E., voce B.10.c.

Ripristini di valore → C.E., voce A.5).

#### Svalutazione

Si ha quando il valore di bilancio dei cespiti risulta superiore al valore recuperabile.

Valore recuperabile → maggiore tra valore d'uso e *fair value*.

Il valore recuperabile può riferirsi ad un singolo cespite o a un gruppo di cespiti (Unità generatrice di flussi di cassa – UGC).

Valore d'uso → valore attuale dei flussi di cassa di un'attività o di una UGC.

Fair value → ammontare ottenibile dalla vendita di un'attività in una regolare operazione tra operatori di mercato alla data di valutazione.

# Esempi di indicatori di potenziali perdite di valore

- valore di mercato significativamente diminuito nell'esercizio;
- effetti negativi nell'ambiente tecnologico, di mercato, economico e normativo in cui opera l'impresa;
- aumento dei tassi di interesse con riflesso sul tasso di attualizzazione;
- valore contabile delle attività nette > del loro fair value;
- obsolescenza o deterioramento fisico evidente;
- significativi cambiamenti negativi (es. attività inutilizzata, piani di ristrutturazione, modifica vita utile, ecc.).

### Determinazione del fair value

Migliore stima → prezzo pattuito in un accordo vincolante di vendita in una libera transazione; prezzo in un mercato attivo.

## Determinazione del valore d'uso

Valore attuale dei flussi finanziari futuri in entrata e in uscita originati da un'attività (o da una UGC) → utilizzo di piani e previsioni aggiornati approvati dall'organo amministrativo.

Il tasso di sconto (attualizzazione) utilizzato deve tener conto:

- del valore temporale del denaro;
- dei rischi specifici non considerati nella determinazione dei flussi finanziari.

Perdita di valore per una UGC e avviamento

Imputazione della svalutazione al valore contabile delle attività della UGC nel seguente ordine:

- a) avviamento allocato alla UGC;
- b) altre attività, in proporzione al loro valore contabile.

# Ripristino di valore

Si ha quando vengono meno i motivi della svalutazione.

Va ricostruito il valore che l'attività avrebbe avuto in assenza della svalutazione.

Non è possibile ripristinare svalutazioni relative ad avviamento e ad oneri pluriennali.

Approccio semplificato per la determinazione delle svalutazioni

Si applica alle società che per 2 esercizi consecutivi non superano 2 dei 3 seguenti limiti:

- numero medio dei dipendenti → 50;
- totale attivo → 4,4 milioni di euro;
- ricavi di vendita → 8,8 milioni di euro.

L'approccio semplificato si basa sulla capacità di ammortamento dell'impresa in luogo del valore attuale dei flussi di cassa.

Capacita di ammortamento → capacità dei ricavi di vendita di coprire tutti i costi (compresi gli ammortamenti) nel periodo di utilizzo dei cespiti.

Eventuali svalutazioni si imputano prioritariamente all'avviamento e successivamente alle altre immobilizzazioni in proporzione ai loro valori contabili.

L'approccio normale (non semplificato) previsto dall'OIC 9 segue l'impostazione prevista dallo IAS 36 -> impairment test basato sul valore attuale dei flussi di cassa.

# ESEMPIO SVALUTAZIONE (APPROCCIO SEMPLIFICATO)

Impianto: anno n → costo storico 1.000; F.do amm.to 400 → Valore residuo 600; vita utile residua → 3 anni

#### **BUDGET ECONOMICI**

	n+1	n+2	n+3
Ricavi	900	700	800
- materie prime	300	210	230
- costi personale	400	320	370
- costi per servizi	70	15	35
- altri costi	30	5	15
Tot. costi (esclusi amm.ti)	800	550	650

Capacità di ammortamento → tot. ricavi 2.400 – tot. costi 2.000 = 400

Valore residuo del cespite (valore da recuperare): 600

Valore non recuperabile (svalutazione): 600 - 400 = 200